

COMUNE DI ALCAMO

Prov. di TRAPANI

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL
CONFERIMENTO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO
DI INCARICHI LEGALI DI
PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
E/O PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE COMPRESO RILASCIO PARERI LEGALI

Il Commissario Straordinario

RENDE NOTO

L'avvio delle procedure per la costituzione dell'Elenco di che trattasi.

Oggetto:

L'istituzione Elenco comunale degli Avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi sia per il patrocinio e la rappresentanza processuale dell'Ente per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, sia per attività forense stragiudiziale compreso il rilascio di pareri legali *pro veritate*, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pari opportunità.

Luogo di esecuzione:

Comune di Alcamo nonché eventualmente presso le sedi giudiziarie in cui sono pendenti e/o debbono essere incardinate le cause i cui affidamenti costituiscono oggetto di apposito *infra* disciplinare.

Procedure:

La richiesta di iscrizione, secondo l'allegato modello, all'Elenco comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere inoltrata al Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 91011 Alcamo anche a mezzo PEC all'indirizzo: comunediAlcamoprotocollogenerale@pec.it corredata della prescritta documentazione.

Soggetti ammessi:

Verranno iscritti all'Elenco comunale di che trattasi gli Avvocati abilitati all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di legge per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 del disciplinare per la gestione dell'Elenco medesimo.

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste:

Ore 12,00 del giorno 31/10/2015

Le domande, le dichiarazioni, le relazioni e quanto altro devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana.

Modalità di presentazione delle richieste:

Come da disciplinare per la gestione dell'Elenco contenente norme integrative del presente bando.

Per la consultazione delle procedure di iscrizione:

- Sito Internet del Comune di Alcamo
- Albo pretorio del Comune di Alcamo
- Ufficio URP del Comune di Alcamo

Responsabile del procedimento: Dr. Marco Cascio

Alcamo, Lì 12/10/2015

Il Dirigente Settore Affari Generali

Dr. Marco Cascio



COMUNE DI ALCAMO

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E/O PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE COMPRESA EVENTUALE RILASCIO PARERI LEGALI

Art. 1 – Oggetto

L'Elenco comunale degli avvocati è un elenco di avvocati professionisti di fiducia e di interesse del Comune di Alcamo, selezionati sulla base di valutazione tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica per l'iscrizione all'Elenco comunale degli avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale sia giudiziale (precipuamente consulenza e patrocinio innanzi a tutte le magistrature) sia stragiudiziale (precipuamente esecuzioni sentenze favorevoli per l'Ente e rilascio pareri pro veritate) con procedura di affidamento diretto.

Art. 3 -Natura giuridica dell'incarico

L'incarico che verrà conferito si configura come un incarico professionale di cui agli artt. 2229 e seguenti del c.c.

L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente e senza vincolo di subordinazione in favore del Comune di Alcamo, fermo restando che i momenti di raccordo con il Dirigente/Responsabile del/i Settore/i di riferimento si realizzeranno con incontri che avranno luogo presso gli uffici competenti, il quale dovrà obbligatoriamente esprimere motivato parere tecnico in ordine a ciascun conferimento oggetto del presente disciplinare.

Art. 4 - Gestione Elenco avvocati

La gestione dell'Elenco compete al Dirigente del Settore Affari Generali.

Le richieste di informazioni possono essere reperite presso: Comune di Alcamo – Settore Affari Generali, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 5- Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Art. 6 - Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Elenco comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati, da almeno 1 anno eccettuata l'ipotesi di iscrizione alla sezione speciale "GIUDICE DI PACE"
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'Ente né in generale di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso errore grave per il quale sia incorso, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari comminate dall'Albo professionale di appartenenza;
- e) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

Art. 7 - Competenze specialistiche per l'affidamento degli incarichi professionali

Il suddetto Elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti cinque sezioni:

- A. penale
- B. civile
- C. tributario
- D. amministrativo
- E. diritto del lavoro e del pubblico impiego;
- F. sezione speciale "Giudice di Pace"

a quest'ultima sezione speciale, possono essere inclusi tutti gli avvocati purchè iscritti anche se con anzianità di iscrizione inferiore ad 1 anno all'Ordine degli Avvocati, limitatamente per l'affidamento di incarichi di patrocinio e rappresentanza giudiziale dell'Ente riguardanti le cause civili di competenza del Giudice di Pace.

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i

dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

E' *conditio sine qua non* per l'iscrizione ad uno o più delle precedenti sezioni, eccetto per quella "civile" e per quella speciale "Giudice di Pace", dichiarare al momento della presentazione della domanda che per ciascun ramo di diritto considerato il professionista, nel triennio precedente all'anno di formazione dell'Elenco (per la prima applicazione, 2015/2016) ha avuto almeno cinque incarichi diretti di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio innanzi ai giudici delle varie giurisdizioni (Tribunale civile e penale, Tribunale civile, in sede di Giudice del Lavoro, Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, TAR, CGA, Consiglio di Stato, Suprema Corte di Cassazione); in difetto di tale dichiarazione il professionista verrà iscritto nelle sole sezioni "civile" e speciale "Giudice di Pace".

L'attestazione della pregressa professionalità di cui all'alinea precedente varrà anche ai fini del conferimento di incarico per attività stragiudiziale compreso rilascio di parere legale.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, secondo il modello predisposto, reso con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Se trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio, nonché l'indicazione del professionista incaricato del coordinamento. La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l'esclusione.

L'Elenco con le sei sotto sezioni, compresa quella speciale, sarà formato in ordine alfabetico.

Dopo il 30.11.2016, la revisione, a cura del Settore Affari Generali, dell'Elenco avverrà con cadenza annuale, con possibilità da parte degli interessati di presentare domande nuove o di aggiornamento dall'01.11 al 30.11, di ogni anno. Le domande presentate fuori da tale periodo non verranno prese in considerazione.

Art. 8 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

La richiesta di iscrizione all'Elenco comunale deve essere indirizzata al Comune di Alcamo – Settore Affari Generali, Piazza Ciullo, Alcamo corredata della documentazione indicata all'art. 10.

Sul plico deve essere riportata la dicitura: "Iscrizione Elenco comunale avvocati di fiducia".

Le domande di iscrizione possono essere altresì trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica comunediAlcamo.protocollo@pec.it o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 9 – Documentazione disponibile sul sito del Comune

E' possibile visionare e scaricare dalla sezione albo fornitori del sito: www.comune.alcamo.tp.it la seguente documentazione:

- a) domanda d'iscrizione;
- b) disciplinare per la gestione dell'Elenco;
- c) condizioni generali di incarico legale (disciplinare);
- d) informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Art. 10 - Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco comunale degli avvocati di fiducia devono allegare alla pec la seguente documentazione:

- a) Domanda di iscrizione all'Elenco del Comune di Alcamo redatta su propria carta intestata, secondo il modello fornito, con indicazione del settore di specializzazione di attività, nonché dei servizi offerti;
- b) Disciplinare affidamento di incarico del Comune di Alcamo sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- c) Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi e/o dichiarazione sostitutiva di detta certificazione;
- d) Curriculum vitae e studiorum in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, con indicazione specifica dei seguenti dati:

-esperienze acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, tributaria, urbanistica, penale, lavoro e pubblico impiego) da dimostrarsi, ai fini dell'iscrizione a uno o più sezioni di cui all'art. 6 diverse da quella "Civile" e speciale "Giudice di Pace", con dichiarazione delle cause **patrocinate** (minimo n. 5) nel triennio precedente all'anno di formazione dell'Elenco, innanzi i giudici delle varie giurisdizioni (Tribunale civile e penale, Tribunale civile, in sede di Giudice del Lavoro, Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, TAR, CGA, Consiglio di Stato, Suprema Corte di Cassazione);

e) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

f) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che:

I. nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

II. il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale per il quale sia incorso, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari;

Art. 11 - Accertamento dei requisiti di iscrizione

L'iscrizione all'Elenco comunale degli avvocati di fiducia consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute, esaminate dal Dirigente del Settore Affari Generali.

Ai soggetti interessati non viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione.

L'Elenco degli avvocati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

L'iscrizione all'Elenco non vincola in alcun modo il Comune di Alcamo al conferimento degli incarichi.

Art. 12 - Validità dell'iscrizione all'Elenco

L'iscrizione dei soggetti all'Elenco, per la prima applicazione vale sino al 31.12.2016.

Dopo, essa ha validità annuale, dall'1.1 al 31.12 di ogni anno, con possibilità da parte degli interessati di presentare domande nuove e/o di aggiornamento dall'1.11 al 30.11, di ogni anno.

Non verranno prese in considerazione domande presentate fuori dal predetto periodo.

ART. 13 - Modalità di individuazione del professionista e di utilizzo dell'Elenco

A seguito della predisposizione, da parte del Settore Affari Generali, dell'Elenco suddiviso nelle sei sezioni di cui all'art. 7, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità esterne, il Dirigente del settore interessato, formulerà richiesta al settore Affari Generali per il ricorso a professionista esterno. E ciò sia per incarichi di rappresentanza giudiziale dell'Ente nelle controversie che interessano lo stesso, sia per l'attività stragiudiziale compresa il rilascio di parere legale.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente Settore Affari Generali procederà ad estrarre a sorte tre nominativi iscritti ad una sezione secondo le necessità, escludendo chi ha già assunto un incarico nell'ultimo anno, a secondo la materia di interesse.

Al primo dei tre professionisti estratti verrà conferito l'incarico con provvedimento formale del settore interessato che dovrà disciplinare ogni aspetto dello stesso, compreso l'onorario; in caso di rifiuto anche tacito e/o impossibilità del primo sarà incaricato il secondo estratto, e in caso di ulteriore rifiuto e/o impossibilità sarà incaricato il terzo estratto. Solo nel caso che tutti e tre i professionisti estratti non accettino l'incarico, il dirigente del settore interessato potrà procedere ad affidare l'incarico ad un avvocato scelto a proprio insindacabile giudizio tra chi è iscritto all'Elenco.

L'incarico varrà per un solo grado di giudizio, che potrà essere esteso per quello/i successivo/i, sempre che il professionista abbia i requisiti previsti dall'ordinamento forense, solo in caso di esito positivo del giudizio del grado precedente.

14. Onorari riconosciuti al professionista

A seguito o unitamente all'atto del conferimento dell'incarico, il Dirigente competente per materia predisporrà, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali, apposita proposta di Deliberazione di G.M. per il conferimento dell'incarico in sede giudiziale in rappresentanza dell'Ente provvedendo di conseguenza, con propria determinazione, anche alla assunzione in bilancio dell'impegno di spesa e alla predisposizione del contratto di prestazione d'opera contenente le condizioni generali dell'incarico.

A tale scopo il legale designato dovrà fornire la propria partita iva, esibire la copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Il compenso per l'attività prestata verrà determinato, di volta in volta, sulla base dei valori di riferimento previsti dalla Tabella "Parametri Forensi", allegata al decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, per come fissati e determinati in allegato 1 – tabella dei parametri economici.

Art. 15 – Registro degli incarichi

Il Settore Affari Generali provvederà alla tenuta del registro degli incarichi nel quale vengono annotati i seguenti dati:

- generalità del professionista
- albo di appartenenza e di iscrizione
- oggetto dell'incarico
- estremi del provvedimento di incarico
- importo del compenso impegnato e liquidato al professionista

Art. 16 - Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione ;
- b) rinuncia senza giustificato motivo ad un incarico
- c) non aver assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati

Nei soli casi previsti alle lettere a) b) e c) del comma precedente la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto interessato.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di legge in materia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2),3), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI ALCAMO

IL PROFESSIONISTA

11) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Alcamo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto Professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – Settore Affari Generali per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Elenco degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Elenco stesso;
- b) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;

c) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Alcamo. Titolare del trattamento è il Comune di Alcamo. Responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Affari Genarli.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 1
ALLA CONVENZIONE OPERATIVA E TARIFFARIA CON I LEGALI FIDUCIARI

TABELLA DEI PARAMETRI ECONOMICI DI RENDIMENTO

I compensi relativi alle prestazioni professionali rese dai legali aderenti alla presente Convenzione sono determinati per ciascuna attività giudiziale in funzione dello stato di procedura e del valore della causa, come di seguito indicato. Si precisa che gli importi sono al netto di IVA, CPA e delle spese esenti.

In caso di rinuncia all'azione, sono riconosciuti i soli importi relativi alla fase in cui viene formalizzata la rinuncia.

Lettera di diffida e Invito alla stipula di negoziazione assistita

Qualora l'attività del legale si esaurisca nella sola predisposizione di formale lettera di diffida e nell'invito alla stipula di negoziazione assistita sarà riconosciuta, la somma complessiva di € 50,00 (indipendentemente dal numero dei destinatari).

In caso di operatività particolare – ad esempio di invio massivo – potranno essere concordati importi diversi.

Partecipazione ai procedimenti di mediazione e/o di negoziazione assistita

Per la partecipazione ai procedimenti di mediazione e/o di negoziazione assistita, per qualsiasi materia e in qualsiasi grado prevista, sarà riconosciuto, per l'intera attività, compresa la partecipazione alle relative sessioni, il seguente compenso:

Scaglioni	Importo
Fino a € 100.000,00	200,00
Da € 100.000,01 a € 516.500,00	500,00
Oltre € 516.500,01	800,00

Decreto Ingiuntivo

Scaglioni	Importo
Fino a € 1.100,00	150,00
Da € 1.100,01 a € 5.000,00	300,00
Da € 5.000,01 a € 25.000,00	430,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	540,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	930,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.200,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.450,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.900,00
Oltre € 1.549.400,01	2.500,00

Atto di precetto

Scaglioni	Importo
Fino a € 2.600,00	80,00
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	100,00
Da € 5.200,01 a € 25.000,00	150,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	200,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	300,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	350,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	400,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	500,00
Oltre € 1.549.400,01	700,00

Gli importi relativi all'atto di precetto sono compresi negli importi in appresso previsti per la procedura esecutiva; possono essere riconosciuti autonomamente solo nell'ipotesi in cui l'attività giudiziale si concluda prima dell'avvio della fase esecutiva.

Procedura esecutiva immobiliare

Scaglioni	Fino al deposito dell'istanza di vendita	Fino al Deposito CTU	Fino all'approvazione del piano riparto	Importo per l'intera procedura
Fino a € 15.000,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	300,00	300,00	300,00	900,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	700,00	400,00	400,00	1.500,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	750,00	750,00	500,00	2.000,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	900,00	900,00	700,00	2.500,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.500,00	900,00	600,00	3.000,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.800,00	1.300,00	1.100,00	4.200,00
Oltre € 1.549.400,01	2.000,00	1.600,00	1.400,00	5.000,00

Detti importi sono riferiti anche a procedure esecutive nell'ambito di procedure concorsuali comprendendo ogni attività connessa e accessoria ivi inclusa l'opposizione al piano di riparto.

Intervento nella Procedura Esecutiva Immobiliare

Scaglioni	Fino al Deposito CTU	Fino all'approvazione del piano riparto	Importo per l'intera procedura
Fino a € 15.000,00	300,00	200,00	500,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	500,00	200,00	700,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	600,00	300,00	900,00

Da € 50.000,01 a € 100.000,00	800,00	500,00	1.300,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.700,00	800,00	2.500,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Oltre € 1.549.400,01	2.500,00	1.000,00	3.500,00

In caso di intervento in una procedura nella quale il Comune è già creditore precedente, si applicheranno per l'intervento le medesime tariffe previste per l'atto di precetto.

Pignoramento Mobiliare ed Esecuzione per Consegna e Rilascio

Scaglioni	Importo
Fino a € 15.000,00	250,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	360,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	600,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	800,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.000,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.200,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.400,00
Oltre € 1.549.400,01	1.600,00

Pignoramento Prezzo Terzi

Scaglioni	Importo
Fino a € 15.000,00	200,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	400,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	600,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	1.000,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.200,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.500,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.800,00

Oltre € 1.549.400,01	2.000,00
----------------------	----------

Nel caso in cui il terzo pignorato dichiara l'inesistenza del credito prima dell'udienza fissata per la dichiarazione di terzo, gli importi sono ridotti al 50%.

Giudizi di Ammissione al Passivo Fallimentare

Scaglioni	Importo
Fino a € 30.000,00	430,00
Da € 30.000,01 a € 50.000,00	540,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	930,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.200,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.450,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.900,00
Oltre € 1.549.400,01	2.500,00

Opposizione agli Atti Esecutivi, all'Esecuzione ed al Passivo Fallimentare

Scaglioni	Fino al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.	Fino alla sentenza	Importo per l'intero giudizio
Fino a € 15.000,00	200,00	100,00	300,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	300,00	200,00	500,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	500,00	200,00	700,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	600,00	400,00	1.000,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	800,00	400,00	1.200,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.400,00	400,00	1.800,00
Oltre € 1.549.400,01	1.500,00	500,00	2.000,00

Giudizi Cautelari

Scaglioni	Importo
Fino a € 15.000,00	500,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	750,00

Da € 25.000,01 a € 50.000,00	1.000,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	1.250,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.400,00
Oltre € 250.000,01	1.500,00

In caso di reclamo, gli importi sono elevati del 20%

Giudizio Ordinario – Primo Grado

Scaglioni	Fino all'udienza ex art. 183 c.p.c.	Fino alla precisazione delle conclusioni	Fino alla sentenza	Importo per l'intero giudizio
Fino a € 1.100,00	150,00	100,00	50,00	300,00
Da € 1.100,01 a € 5.000,00	300,00	200,00	100,00	600,00
Da € 5.000,01 a € 15.000,00	400,00	300,00	200,00	900,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	600,00	300,00	300,00	1.200,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	900,00	800,00	600,00	2.300,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	3.800,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	5.000,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	6.500,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	3.100,00	2.800,00	2.600,00	8.500,00
Oltre € 1.549.400,01	4.200,00	3.200,00	2.100,00	9.500,00

Giudizio di secondo grado

Al giudizio di secondo grado si applicano i medesimi importi previsti per il giudizio ordinario di primo grado elevati del 20%. In caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sono riconosciuti gli importi previsti per la prima fase di giudizio ridotti del 50%.

Corte di Cassazione

Scaglioni	Fase di studio e introduttiva	Fase Decisoria	Importo per l'intero
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

			giudizio
Fino a € 15.000,00	600,00	400,00	1.000,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	1.200,00	500,00	1.700,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Oltre € 1.549.400,01	9.000,00	3.000,00	12.000,00

In caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sono riconosciuti gli importi previsti per la prima fase di giudizio ridotti del 50%.

Tabella Giudizio Tributario

Scaglioni	Fase di studio e introduttiva	Fase Decisoria	Importo per l'intero giudizio
Fino a € 1.100,00	200,00	100,00	300,00
Da € 1.100,01 a € 5.000,00	400,00	200,00	600,00
Da € 5.000,01 a € 15.000,00	600,00	400,00	1.000,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	1.200,00	500,00	1.700,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Da € 250.000,01 a € 516.500,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Oltre € 1.549.400,01	9.000,00	3.000,00	12.000,00

Tabella Giudizio Penale

La determinazione del compenso professionale nell'ambito del processo penale terrà conto dei parametri di cui al D.M. 55/14 calcolati ai minimi e decurtati nella seguente misura:

- Giudice di Pace 20%
- Altre autorità 20%

Alcamo _____

Il Legale

COMUNE DI ALCAMO
